

Statuto Polisportiva associazione dilettantistica



Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Polisportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ. (o 14 e seguenti se si intende richiedere il riconoscimento) denominata "Pro Sport Tremosine A.S.D.", in seguito per brevità Polisportiva.

Articolo 2 – Sede

La Polisportiva ha sede in Tremosine sul Garda, Via Fucine, 19.

Articolo 3 – Principi Fondamentali

La Polisportiva non ha scopo di lucro. Durante la vita della Polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Polisportiva è apolitica ed aconfessionale.

L' Polisportiva è contraria ad ogni tipo di discriminazione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, di condizioni personali e sociali. E' compito della Polisportiva promuovere nell'ambito di tutte le sue attività i concetti di libertà ed uguaglianza di tutte le persone.

L' Polisportiva promuove la crescita professionale dei propri associati negli ambiti sportivi e valorizza le attività professionali che rispettano i principi dell' Polisportiva.

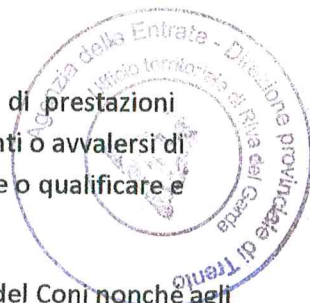
L' Polisportiva promuove e supporta la fruizione del territorio ai fini sportivi e turistici. Queste azioni dovranno rispondere ai bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.

L' Polisportiva promuove la conoscenza scientifica e la cultura sportiva volta al benessere psicofisico dell'individuo.

Articolo 4 – Scopo

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive sia promuovendo l'attività di altre Associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio, sia come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri soci persone fisiche, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d'attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive, nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili. La Polisportiva potrà svolgere attività ricreativa, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. La Polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite

dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.



La Polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti e/o delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

La Polisportiva si impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati atleti e tecnici alle assemblee federali per l'elezione dei propri rappresentanti.

Articolo 5 – Struttura societaria

La Polisportiva potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è un Comitato di coordinamento, che dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo della Polisportiva stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto dell'attività delle sezioni stesse.

Articolo 6 – Soci

La Polisportiva è composta da soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori:

- a) Possono divenire soci ordinari solo le persone fisiche. I soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- b) I soci onorari sono scelti fra soggetti che abbiano effettivamente contribuito all'organizzazione ed allo sviluppo della Polisportiva o che si sono particolarmente distinti per la loro carriera agonistica in campo sportivo. Vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento del contributo associativo annuale. Godono dell'elettorato attivo e passivo.
- c) I soci sostenitori sono persone, enti o istituzioni che contribuiscono con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alle attività della Polisportiva. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Sono tenuti al versamento della quota annuale per come determinata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Domanda di ammissione

Possono far parte della Polisportiva, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi

da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Polisportiva, degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e dei suoi organi.



Tutti coloro i quali intendono far parte della Polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 8 – Diritti dei soci

- 1) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della Polisportiva.
- 3) La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Polisportiva e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali la Polisportiva aderisce.

Articolo 9 – Decadenza soci

I soci cessano di appartenere alla Polisportiva nei seguenti casi:

- a) Dimissione volontaria;
- b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) Scioglimento della Polisportiva ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio

interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 10 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 11 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo della Polisportiva;
- c) Il Presidente.

Articolo 12 – Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la medesima diffusione.

Articolo 13 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.



Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato

Articolo 14 – Compiti dell'Assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 dicembre di ogni anno

Sono compiti dell'Assemblea:

- decidere sulla relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo il cui numero è pari a quello delle Sezioni costituite più tre componenti secondo quanto previsto dal successivo art. 18;
- reintegrare, in caso di necessità, nel corso del triennio il numero dei consiglieri;
- decidere sui problemi patrimoniali della Società;
- decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione e lo scioglimento di Sezioni Sportive.

Articolo 15 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Polisportiva nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

Articolo 16 – Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Cod. civ., per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4



degli associati.



Articolo 17 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della Polisportiva, scioglimento della Polisportiva e modalità di liquidazione.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo di Polisportiva

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea di 11 membri eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle stesse federazioni sportive o discipline associate se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito delle medesime discipline sportive dilettantistiche facenti capo ad un Ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Nei consigli in cui il segretario è impossibilitato alla partecipazione, verrà nominato un segretario sostitutivo temporaneo, che svolgerà il ruolo di segretario a pieno titolo per tutta la durata del consiglio in questione e redigerà il verbale. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 19 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione

che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 20 – Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

Articolo 21 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande d'ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare gli affari d'ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue da ratificare all'Assemblea dei soci;
- d) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- e) redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- f) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- g) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto.





Articolo 22 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige la Polisportiva e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed Enti di promozione sportiva a cui la Polisportiva verrà affiliata.

Articolo 23 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 24 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della Polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Durata

La durata della Polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità previste dal successivo art. 29.

Articolo 26 – Entrate

Le entrate proprie della Polisportiva sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali a carico dei soci;
- b) dai proventi delle attività sportive e ricreative svolte direttamente dalla Polisportiva, comprese quelle pubblicitarie;
- c) dai contributi di Enti pubblici e privati;
- d) dagli eventuali avanzi di gestione delle varie Sezioni autonome.

Le singole Sezioni, eventualmente costituite, in caso di comprovata necessità, potranno richiedere alla Polisportiva l'erogazione di un contributo straordinario a loro favore.

Articolo 27 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Polisportiva.

Articolo 28 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie fra la Polisportiva ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da 3 componenti, di cui 2 scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Presidente del Tribunale di Brescia. Agli arbitri, che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttorie decisionali ed il verdetto

deve essere considerato inappellabile. I soci, con l'accettazione dello statuto, s'impegnano al rispetto della presente clausola compromissoria.

Articolo 29 – Scioglimento

Lo scioglimento della Polisportiva è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Polisportiva deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione senza scopo di lucro, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui la Polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Cod. civ.

Il presente statuto è formato da numero pagine uguale a nove.

Firmato

Silvio Caserio Bernhard Watterer
Am P... Mari...
Viki Senter Hef... Paul Beth... J...
Matteo P... Dec... Massimo L...
Bert... Polo... P...
[Signature]



ALLEGATO ALL'ATTO
REGISTRATO IL 19 GEN. 2015
AL N. 41 FINE 3

